

Sent. n. 8 del 9.01.2014

Proc. Pen. n. 1728/2010 R.G.N.R.

Proc. Pen. n. 1130/2012 R.G.Trib.



Tribunale di Crotona

Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale nelle persone dei Sig.ri Magistrati

Dott. Massimo Forciniti –

Presidente

Dott. Edoardo D'Ambrosio –

Giudice

Dott.ssa Lucia Anna Altamura –

Giudice rel.

alla pubblica udienza del 9 gennaio 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____ , nato a _____ il _____ , elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso lo studio dell'Avv. Francesca Pesce del Foro di Crotona
difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Maria La Scala del Foro di Bari e dall'Avv. Francesca Pesce del Foro di Crotona

IMPUTATO

Per i seguenti reati:

a) Artt. 81 cpv., 323 c.p., per avere, nella qualità di pubblico ufficiale ed in particolare quale coordinatore dell'U.P.G.S.P della Questura di Crotona, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in violazione di legge o regolamento ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, abusato del proprio ufficio procurando un ingiusto danno

a. _____ e _____ In particolare, pur in presenza di un interesse proprio, omettendo di astenersi, nonché violazione di legge procedeva:

- in data 27.11.2009 alle ore 4.00 ad elevare contravvenzione all'autovettura targata _____ intestata a _____ in quanto il veicolo non era parallelo all'asse stradale;

- in data 27.11.2009 alle ore 4.15 ad elevare contravvenzione per mancata esposizione del contrassegno assicurativo all'autovettura targata _____ intestata a _____ (moglie di _____);

- in data 01.01.2010 alle ore 3.30 ad elevare contravvenzione all'autovettura targata _____ intestata a _____ in quanto il veicolo era parcheggiato in modo contrario al senso di marcia;

- in data 24.01.2010, in violazione di quanto previsto dagli artt. 213 e 214 del Codice della Strada presenza del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 193 C.d.S., anziché nominare custode dell'autovettura il proprietario, affidava l'autovettura alla ditta _____ con sede a _____, con danno per la parte privata;

- ad effettuare, in data 25.11.2009, in violazione degli artt. 6,9,11 della L. 121/1981, l'interrogazione alla motorizzazione civile, al fine di avvantaggiare _____

In Crotona il 27.11.2009, 1.01.2010, 24.01.2010, 25.11.2009

b) Art. 12 in relazione all'art. 6 lett. a) L. 121/1981, per avere effettuato interrogazioni alle banche dati del Ministero dell'Interno in violazione della legge, al fine di perseguire interessi privati.

In Crotona il 3.08.2009, 7.08.2009, 11.08.2009, 2.12.2009

PARTE CIVILE: _____ e _____, difesi dall'Avv. _____ del Foro di Lamezia Terme

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso in data 29.11.2012 _____ veniva rinviato al giudizio di questo Collegio per rispondere dei reati a lui ascritti nell'editto imputativo.

All'udienza del 14.02.2013, verificata la regolare costituzione del contraddittorio tra le parti processuali, presente l'imputato, assistito e difeso dai propri difensori di fiducia, presente personalmente la parte civile, assente la parte civile, entrambe assistite e difese dal sostituto processuale del proprio difensore di fiducia, veniva dichiarato aperto il dibattimento. Le parti venivano invitate a formulare le rispettive richieste istruttorie. Il Pubblico Ministero chiedeva l'audizione dei testi della propria lista, ritualmente depositata, ad eccezione dell'indicato teste, l'acquisizione di documentazione, che si riservava di produrre nel corso del dibattimento, nonché chiedeva l'esame dell'imputato; la difesa delle parti civili costituite si associava alle richieste formulate dalla pubblica accusa, la difesa dell'imputato chiedeva l'audizione dei testi della propria lista, ritualmente depositata, riservandosi anch'essa di produrre documentazione, avanzando al contempo richiesta di espunzione dalla lista testi del pubblico ministero dei testi indicati dai numeri 4, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23. Il P.M. si riservava di valutare la possibilità di rinunciare ai predetti testi. Il Tribunale, allora, sentite le parti, sospendeva il dibattimento e rinviava il processo al fine di consentire alle parti alla successiva udienza di interloquire sulla rilevanza delle proprie richieste di prova.

All'udienza del 26.02.2013 il Pubblico Ministero rinunciava alla escussione di alcuni testi della propria lista ed argomentava sulla rilevanza degli altri testi dei quali chiedeva l'ammissione. La difesa delle parti civili si associava. La difesa dell'imputato controdeduceva, sottolineando la rilevanza della escussione di alcuni testi della lista della pubblica accusa, sui quali era intervenuta la rinuncia del P.M., nonché la irrilevanza di altri testi dei quali, invece, veniva chiesta l'audizione. Tutte le parti processuali, di poi, prestavano il consenso alla acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle relazioni di servizio dei testi, e. Il Tribunale disponeva in conformità, ammettendo la predetta acquisizione documentale, riservandosi sulle restanti richieste. Ritiratosi in camera di consiglio, a scioglimento della riserva sulla richieste istruttorie, disponeva l'escussione dei testi indicati nella lista del Pubblico Ministero ad eccezione di quelli riportati ai numeri 4, 6, 7, 8, 10, 21, 22 e 23 (ovvero

, riservandosi, tuttavia, all'esito della istruttoria dibattimentale di valutare la ammissibilità dei testi riportati ai numeri 1, 14 e 15 (ossia

). Il Tribunale ammetteva altresì l'escussione dei testi indicati nella lista della difesa dell'imputato e l'esame dell'imputato così come richiesto.

All'udienza del 2.04.2013 la difesa dell'imputato depositava certificato medico attestante il legittimo impedimento del a presenziare, avanzando, a tal fine, richiesta di rinvio del dibattimento. Alla opposizione del P.M. a tale richiesta si associava anche la difesa delle parti civili. Il Tribunale, ritiratosi in camera di consiglio, scioglieva la riserva su tale istanza, dando lettura della

ordinanza di cui al verbale di udienza, e disponeva, con massima urgenza, visita sanitaria al fine di verificare l'eventuale impedimento dell'imputato a lasciare la propria abitazione ed a recarsi presso il Palazzo di Giustizia. Al fine di poter provvedere a tale disposto accertamento, il Tribunale sospendeva il dibattimento in attesa degli esiti dello stesso. Pervenuti tali risultati, veniva riaperto il dibattimento e, rilevato che dalla documentazione acquisita all'esito della disposta visita sanitaria emergeva il legittimo impedimento dell'imputato a presenziare all'udienza, quest'ultima veniva rinviata, diffidando i testi presenti a ricomparire a tale data senza ulteriore avviso.

All'udienza dell'11.04.2013 si procedeva alla audizione del teste _____, persona offesa, costituita parte civile, e del teste _____, testi comuni alla lista della pubblica accusa e della difesa. Aderendo all'orientamento giurisprudenziale per il quale "in tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal caso che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all'esame, secondo l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., assegna la precedenza alla pubblica accusa" (cfr. *ex plurimis* Cass., sez. VI, n. 9901 del 08/07/1998), il Tribunale procedeva alla audizione in un'unica sede dei predetti testi in esame diretto e poi in controesame da entrambe le parti processuali richiedenti. All'esito della audizione del teste _____ veniva richiesta dalla pubblica accusa e dalla difesa dell'imputato produzione di documentazione cui si era fatto riferimento nel corso della escussione e il Tribunale procedeva a tale acquisizione.

All'udienza del 14.05.2013 si procedeva alla escussione dei testi _____ e _____.

All'esito, su richiesta delle parti, veniva acquisita la documentazione cui il teste _____ aveva fatto riferimento.

All'udienza del 18.06.2013 si procedeva alla audizione dei testi _____ (teste comune alla lista della pubblica accusa e della difesa per cui, per le medesime motivazioni sopra rappresentate si procedeva ad esame diretto e successivo controesame nella medesima udienza da parte di accusa e difesa), _____.

In ordine a tale ultimo teste, su accordo delle parti, venivano acquisite le sommarie informazioni testimoniali dallo stesso rese presso la Questura di Crotona in data 16.04.2010. Successivamente veniva escusso il teste _____.

All'esito, la difesa dell'imputato produceva istanza di accesso agli atti avanzata alla Questura di Crotona e rigettata da quest'ultima sulla base del presupposto della segretezza degli atti richiesti, per cui veniva sollecitato il Tribunale ad ordinare alla predetta Pubblica Amministrazione la esibizione di tale documentazione. Il Tribunale, sentite le altre parti processuali

che si opponevano, dichiarava inammissibile tale richiesta, rilevando che la stessa risultava tardivamente proposta in quanto il processo era ormai in avanzata fase istruttoria.

All'udienza del 25.06.2013 si procedeva alla audizione dei testi 1 e

Il Tribunale, sciogliendo la riserva formulata in sede di ammissione delle richieste istruttorie ed avente ad oggetto i testi di cui alla lista della pubblica accusa

, all'esito della già compiute attività istruttorie, non ammetteva tali deposizioni, ritenuta la superfluità e sovrabbondanza delle stesse.

All'udienza del 27.06.2013, calendarizzata per l'esame dell'imputato, attesa la assenza di quest'ultimo, peraltro ingiustificata, se ne revocava l'ordinanza ammissiva, rinviando il dibattimento per l'audizione dei testi della lista della difesa.

All'udienza del 4.07.2013 si procedeva alla audizione dei testi 1 e

All'esito, la difesa delle parti civili chiedeva la acquisizione di alcuni atti già presenti nel fascicolo del pubblico ministero. Il P.M. nulla opponeva mentre la difesa dell'imputato si opponeva a tale richiesta. Il Tribunale, ritiratosi in camera di consiglio, a scioglimento della riserva, ammetteva la produzione documentale richiesta.

All'udienza del 18.07.2013 venivano escussi i testi

All'esito l'imputato chiedeva di poter rendere spontanee dichiarazioni ed il Tribunale disponeva in conformità. Su richiesta della difesa, sentite le altre parti processuali, veniva acquisita la documentazione cui aveva fatto riferimento l'imputato nel corso delle sue dichiarazioni. Conclusa l'istruttoria dibattimentale, la difesa dell'imputato avanzava richiesta di procedere ai sensi dell'art. 195 c.p.p., ovvero dell'art. 507 c.p.p., alla escussione dei testi

Il Tribunale, sentito il P.M. e la difesa delle parti civili, riservava la decisione.

All'udienza del 19.09.2013 la difesa dell'imputato dichiarava di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura per quella data, chiedendo un differimento della celebrazione del processo ad altra udienza. Il Tribunale, rilevato che l'astensione dalle udienze costituisce esercizio da parte del difensore della facoltà connessa alla libertà di associazione, attesa anche la mancata opposizione del P.M., disponeva il rinvio del processo.

All'udienza del 8.10.2013 il Tribunale, preliminarmente, a scioglimento della riserva sulla ammissione di ulteriori testi, ai sensi dell'art. 195 ovvero dell'art. 507 del codice di rito, avanzata dalla difesa dell'imputato, dava lettura della ordinanza, rigettando quanto richiesto sulla base della tardività della stessa, solo all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, nonché attesa la completezza della istruttoria stessa, non necessitante di ulteriori integrazioni. Il Tribunale, allora,

dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisiti tutti gli atti entrati a far parte del fascicolo per il dibattimento, rinviava il processo per la sola discussione.

All'udienza del 26.11.2013 il P.M. e la difesa delle parti civili formulavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti.

All'udienza del 9.01.2013, la difesa dell'imputato concludeva come da verbale in atti.

<<<<>>>

Le risultanze istruttorie del presente processo, divenute patrimonio conoscitivo di questo Collegio mediante la produzione documentale acquisita, nonché l'audizione dei testi escussi nel corso del dibattimento, non hanno consentito di far emergere, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine ai reati a lui ascritti nel libello d'accusa.

Sia la pubblica accusa sia la difesa dell'imputato, in sede di discussione, hanno concluso chiedendo la assoluzione del _____, dal momento che la ricostruzione degli eventi occorsi, così come operata nel corso della istruttoria dibattimentale, peraltro, anche alquanto articolata, visto il cospicuo numero di testi escussi, non ha consentito di provare le condotte a lui ascritte, così come contestate nella imputazione.

Differente, invece, è stata la conclusione della costituita parte civile, che ha chiesto la condanna dell'imputato e, conseguentemente, il risarcimento del danno patito.

Al fine, allora, di poter operare una descrizione dei fatti utile alla comprensione dell'iter logico-giuridico seguito da questo Collegio per pervenire alla propria valutazione degli stessi e alla propria decisione, prodromica risulta essere la evidenziazione degli elementi più rilevanti offerti dagli esiti della istruttoria condotta, dal momento che è proprio dagli elementi offerti dai testimoni escussi, chiamati a riferire in ordine alla loro conoscenza delle circostanze verificatesi, che, unitamente ai documenti entrati a far parte del fascicolo per il dibattimento, la tesi accusatoria, cristallizzata nella imputazione riportata in rubrica, non è stata riscontrata da prove in grado di far emergere profili di reità nella condotta dell'odierno imputato.

Orbene, le vicende oggetto del presente processo prendono le mosse, così come riportato nella deposizione testimoniale dal primo teste escusso, ovvero da una delle due persone offese, costitutesi parte civile, _____, dal sequestro amministrativo, operato in data 24.01.2010 dall'U.P.G.S.P. della Polizia di Stato di Crotone, della autovettura targata _____, intestata a sua moglie, _____ (altra persona offesa), a seguito di contestazione della

violazione dell'art. 193 Codice della Strada per mancanza della copertura assicurativa del predetto veicolo.

A seguito di tale evento, del quale veniva messa a conoscenza la polizia giudiziaria, traevano input le successive indagini svolte su delega della Procura della Repubblica, che portavano alla emersione anche degli altri episodi riportati nel libello d'accusa.

La ricostruzione degli esiti della istruttoria espletata parte, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dal primo teste escusso, _____, una delle due persone offese, costituitasi parte civile.

Punto di partenza della sua escussione risulta essere l'episodio occorso in data 24.01.2010, da cui è scaturita l'indagine che ha portato all'odierno dibattimento.

Riferendo sullo svolgimento degli eventi verificatisi, precisava che, a seguito dell'operato sequestro amministrativo della predetta autovettura di proprietà della di lui moglie, ma in suo uso, gli agenti intervenuti avevano proceduto alla consegna del mezzo alla ditta _____, avente sede in _____, anziché nominarlo custode del veicolo, con ciò arrecandogli un danno economico per le spese sopportate.

Invero, al di là di tale sintetica ricostruzione degli avvenimenti, il teste, rispondendo a precise domande della pubblica accusa, riportava poi nei dettagli lo svolgimento degli accadimenti verificatisi nella notte del 24 gennaio 2010.

Puntualizzava che, a seguito di rumori sentiti provenire dalla strada, si era affacciato alla finestra della propria abitazione ed aveva visto, testualmente, che la autovettura in questione stava per essere caricata su di un carro attrezzi. Pur avendo provato ad intervenire per far sospendere tutto ciò, l'attività era proseguita.

Tuttavia, su tale specifico punto, il _____, chiamato a precisare, a fronte di domande della difesa dell'imputato, sempre in sede di esame diretto, tale specifica circostanza, a rettifica di quanto asserito in precedenza, puntualizzava che quando si era accorto di ciò che stava avvenendo, l'autovettura era già sul ponte del carro attrezzi, ovvero era già in corso l'operazione di caricamento del mezzo. Pertanto, non è che il veicolo stesse per essere caricato, bensì si stava già per concludere la operazione di caricamento, ormai pienamente intrapresa. A conferma di ciò, anche a fronte di contestazione della difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., rispetto a quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali rese innanzi alla polizia giudiziaria il giorno 8.2.2010, il teste asseriva, conclusivamente, in modo chiaro che quando era sceso dalla propria abitazione, "la macchina era già stata caricata sul carro attrezzi".

In strada, poi, aveva trovato due volanti della Questura e, avvicinandosi ad una delle due, era stato indirizzato verso l'odierno imputato _____, in quel momento il più alto in grado, in quanto ispettore coordinatore.

Giova precisarsi che il teste affermava con chiarezza di essere stato in quel momento ben consapevole che l'autovettura fosse priva della assicurazione obbligatoria; e, quindi, che la contravvenzione elevata fosse legittima (specificava, infatti, che il mezzo "non aveva l'assicurazione, e so bene, che doveva, non poteva, stare sulla strada"). Ciò che, invece, contestava era solo che il veicolo non gli fosse stato affidato, pur puntualizzando che, nel momento in cui si era avvicinato al _____, avanzando proprio la richiesta di tale affidamento, quest'ultimo gli avesse risposto che ciò sarebbe stato possibile a fronte della disponibilità di un luogo non aperto al pubblico, ove poter custodire l'autovettura. Per tali ragioni, in modo particolare a domanda della difesa dell'imputato in merito alla espressa manifestazione da parte di quest'ultimo della volontà di affidargli in mezzo in custodia, asseriva a chiare lettere "certo".

Ed infatti, a seguito della indicazione fornita dal _____ del cortile della abitazione dei propri genitori, avente le caratteristiche sopra evidenziate, il carro attrezzi, su cui era stata caricata la autovettura, nonché gli equipaggi delle due volanti intervenute e il _____ si erano recati verso tale cortile. Tuttavia, proprio mentre tali operazioni di trasferimento stavano avvenendo, era intervenuto "qualcosa" che aveva impedito il completamento di tale attività.

Il teste asseriva che fosse intervenuta una comunicazione della Polizia Stradale, che avrebbe rappresentato la impossibilità di procedere a tale operazione di affidamento in custodia, per cui il _____ messo al corrente di ciò, sarebbe andato immediatamente via, rientrando a casa, per cui e sarebbe proseguito il già intrapreso affidamento in custodia della autovettura in questione alla succitata ditta _____.

A tale ricostruzione, operata dalla persona offesa, dei fatti occorsi il 24.01.2010, erano poi seguite, nella sua deposizione testimoniale, delucidazioni a fronte di circostanziate domande prima del Pubblico Ministero, poi della difesa delle parti private, tese ad offrire maggiori chiarimenti sia in ordine allo svolgimento degli eventi sia alla ricostruzione delle ulteriori vicende, poste sullo sfondo degli stessi.

Ed, infatti, proprio in merito ai rapporti personali tra l'imputato _____ e il _____ specifica richiesta nel corso dell'escussione testimoniale veniva rivolta, cui quest'ultimo rispondeva affermando testualmente "no, rapporti personali, non ce ne sono, e non ce n'erano, non ce ne sono, c'erano soltanto, i rapporti, di tipo professionale, e qualche volta, l'ho incontrato, qualche volta, l'ho incontrato, ma sempre per... ma non c'è stato, certamente, mai, una frequentazione, o una amicizia, era sempre una conoscenza".

A fronte, però, di tale asserzione, con formale contestazione avanzata, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., dalla pubblica accusa sulla base delle differenti dichiarazioni rese in sede di indagini, precedentemente richiamate, veniva fatto rilevare che il teste avesse sostenuto che conosceva il Ferrara non solo per ragioni professionali ma anche perché nel "2004, 2005, era amico delle mie figlie, è stato più volte, ospite a casa mia, e in un'occasione è rimasto a cena, unitamente, a un altro poliziotto, nativo di Palermo di nome _____, di cui non ricordo il cognome".

Così, a seguito di specifica contestazione, il _____, a rettifica di quanto detto in precedenza, affermava "sì, sì, sì, confermo, confermo, perfettamente, è un fatto del 2005, 2006, mi pare, che la date sono queste, e io, logicamente, questo posso confermarlo, non ho motivo di non confermarlo".

Tuttavia, immediatamente dopo, entrando nuovamente in contraddizione, rispondendo a domanda della difesa dell'imputato, se il _____ fosse mai stato a casa sua, da solo o accompagnato da un amico, il teste sosteneva di "no".

Su questo preciso profilo, preliminare anche a quanto la stessa escussione testimoniale portava ad evidenziare, il _____, a domande del Collegio, rilevava, in modo assolutamente generico, le possibili ragioni a cagione delle quali aveva potuto motivare l'oggetto dell'attenzione dell'imputato nei riguardi suoi e della sua famiglia.

Evidenziava che erano state le sue figlie a metterlo a conoscenza del fatto di aver avuto una discussione "con questa persona", e che tale contrasto aveva causato la interruzione del loro "rapporto di amicizia", perché l'imputato non sarebbe stato più disponibile ad incontrarle.

Nell'ulteriore corso della escussione, poi, il teste, relativamente agli altri episodi riportati al capo a) dell'editto imputativo, e riferiti ad altre contravvenzioni elevate alle due autovetture, una a lui intestata e l'altra intestata alla propria moglie, rispondendo a domande specifiche del proprio difensore, affermava di essere stato già contravvenzionato per violazioni al codice della strada, per non aver parcheggiato in modo corretto.

Merita proprio in ordine a tali circostanze precisare che, come, peraltro, anche documentato dalla medesima parte civile, mediante produzione dei verbali di contestazione e dei relativi versamenti effettuati delle sanzioni comminate, quanto oggetto delle infrazioni era stato regolarmente pagato dal _____, che non aveva mai ritenuto di esercitare alcuna contestazione alle stesse.

Prima di entrare nel merito delle deposizioni testimoniali degli altri testi escussi, merita di essere vagliata la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Come evidenziato in specifici punti della deposizione testimoniale riportata, il _____ è entrato in più occasioni in evidente contraddizione, per cui, sulla base delle intervenute contestazioni operate ai sensi dell'art. 500 c.p.p., sono emerse differenti ricostruzioni degli eventi tra quanto dichiarato in sede di dibattimento e quanto dichiarato nel corso delle sommarie informazioni

testimonialiali dinanzi alla polizia giudiziaria, non solo con riferimento all'episodio del 24.01.2010, ma anche in ordine alle ritenute motivazioni afferenti i pregressi rapporti personali con il

La testimonianza del _____ per tali ragioni, stante la assunta veste processuale quale parte civile e, per l'effetto, il suo diretto coinvolgimento nelle dinamiche del processo come portatore di un specifico interesse, necessita di un vaglio ancor più rigoroso della attendibilità dei contenuti in essa riportati, anche alla luce delle altre emergenze processuali.

Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo in una sentenza a sezioni unite, "le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)" (Cass., sez. un., n. 41461 del 19/07/2012).

Orbene, le dichiarazioni del _____, sulla cui intrinseca credibilità ci si è già soffermati, necessitano del contributo delle altre emergenze istruttorie. Invero, proprio dall'esame delle stesse si ritiene di dover, sul piano metodologico, proseguire valutando quanto riferito dagli altri testi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Si è proceduto innanzitutto alla audizione del teste _____, dirigente, all'epoca dei fatti, della Polizia di Stato presso la Questura di Crotone, la quale, nel corso della sua escussione, ricostruiva l'iter investigativo degli accertamenti compiuti a seguito della segnalazione fatta da _____ del sequestro amministrativo operato, come detto in precedenza, sulla autovettura intestata alla propria moglie _____.

Come riportato dal teste, al di là degli apporti delle dichiarazioni rese da coloro che sono stati sentiti nel corso delle indagini, su delega della autorità giudiziaria, (afferitava "ho sentito il, il poliziotto della stradale, ho sentito, il titolare del soccorso stradale, che l'aveva prelevata, e, e ho acquisito, una circolare ministeriale"), la più rilevante parte degli esiti della sua attività, scaturiva dal raffronto tra quanto acquisito e le sommarie informazioni testimoniali rese dal _____.

La conclusione degli accertamenti, con specifico riferimento perlomeno all'evento occorso in data 24.01.2010, aveva portato a rilevare che quanto verificatosi "non era conforme alla circolare ministeriale", perché l'autovettura non era stata affidata al soggetto proprietario, che pur aveva dimostrato la disponibilità nelle vicinanze di un luogo ove custodirla, ma era stata affidata al

custode acquirente, ovvero alla ditta Tali risultano, infatti, le asserzioni della , rispondendo anche a domande specifiche della difesa dell'imputato, in ordine a tale evento.

La stessa, poi, chiamata a rispondere alle domande della pubblica accusa, relativamente alle altre contravvenzioni elevate a carico delle autovetture del oggetto degli altri fatti riportati nel capo a) della rubrica, precisava che si trattava di contravvenzioni "perfettamente, a posto, in termini, strettamente legali" ed affermava che l'unico elemento che poteva destare qualche rilievo poteva, al più, essere costituito dalla reiterazione delle stesse, dal momento che trattavasi di violazioni riscontrate sempre di notte, nei confronti delle medesime autovettura. Questo profilo viene ad essere evidenziato dal teste come indicativo della sussistenza di rapporti progressi tra l'imputato e la famiglia

Ed è proprio sui rapporti tra l'imputato e il nucleo familiare del che, a domanda specifica del Pubblico Ministero, veniva richiesto al teste di riferire. Questa, allora, riportava la circostanza di essere stata messa al corrente di tali relazioni *in primis* dalle dichiarazioni dello stesso per poi essere informata delle reciproche querele sporte dal e dai componenti della famiglia (particolarmente dalle figlie).

L'attività di indagine condotta dalla polizia giudiziaria si era, inoltre, concentrata sulla circostanza che, dagli accertamenti effettuati, era risultato che l'imputato utilizzasse, a volte, il proprio ufficio di ispettore coordinatore, indirizzando coloro che si rivolgevano presso la Questura di Crotona, per denunce o per primi atti propulsivi di successive attività di indagine, verso lo studio di un avvocato di sua conoscenza, nello specifico l'Avv. , con la quale vi erano rapporti personali.

Merita, però, di essere evidenziato sin d'ora, atteso che tale profilo ha costituito l'oggetto di altre deposizioni testimoniali nell'odierno dibattimento, sulle quali non si porrà specifica attenzione per la loro non specifica attinenza ai fatti per cui si procede, che questi eventi, pur se riferiti nel corso della istruttoria, esulano dalla cognizione e dalla valutazione di questo Collegio in quanto non costituiscono oggetto di specifica contestazione del libello d'accusa. Al più possono essere indicativi della conoscenza tra l'imputato e l'Avv.

In riferimento al capo b) della imputazione riportata in rubrica, il teste affermava che era stato riscontrato da parte dell'odierno imputato un uso non corretto della banca dati del Ministero dell'Interno, contenente informazioni coperte da assoluta riservatezza. Vi erano stati, infatti, accessi alla stessa in modo non conforme alla attività di servizio effettivamente svolta.

In particolare il teste asseriva che, a fronte di tutte le interrogazioni effettuate (si evidenzia, mediante l'utilizzo dello *user-id* e della *password* rilasciata al), solo una percentuale

delle stesse (come detto dalla [redacted] pari al trenta per cento) erano raffrontabili con i controlli effettuati dalle volanti, con le relazioni di servizio degli agenti e del capoturno, mentre la restante parte (si badi bene, pari al restante settanta per cento) era riconducibile a nominativi che in alcun modo erano stati oggetto di attività degli operanti, nei turni coordinati dal [redacted].

Merita, però, una doverosa e quanto mai necessaria puntualizzazione la circostanza che le parti non hanno avanzato alcuna specifica richiesta di acquisizione dei tabulati oggetto della disamina orale del teste [redacted] per cui, a fronte delle predette affermazioni, nessun riscontro documentale afferente a tali accessi è entrato a far parte degli atti del fascicolo per il dibattimento, divenendo, con ciò, patrimonio valutativo di questo Collegio.

Sono, pertanto, solo le dichiarazioni del teste, quale esito degli accertamenti compiuti in sede di indagini, a costituire elemento, prospettato solo verbalmente ed in modo assolutamente generico, senza peraltro alcun puntuale riferimento al contenuto degli accessi richiamati anche solo alle date riportate nel capo di imputazione, a costituire oggetto del demanio conoscitivo.

Proprio nel riportare tali circostanze, il teste, come unico dato preciso, riferiva l'esito di un accertamento compiuto dal [redacted], relativo ad un soggetto che aveva avuto un diverbio con l'Avv. Francesca Pesce (come detto legata da pregressi rapporti personali e professionali con l'imputato), da cui era scaturita una denuncia-querela sporta proprio da quest'ultima. Tale accesso risultava, dalle asserzioni della [redacted] effettuato attraverso il numero della targa automobilistica alla banca dati della motorizzazione civile, così evitando il pagamento dei relativi diritti previsti.

Tuttavia a successive domande della difesa dell'imputato il predetto teste precisava, alla luce anche dei tabulati che le venivano sottoposti in visione nel corso della escussione, che non si trattava di accesso alla banca dati della motorizzazione civile, come peraltro riportato nell'ultima parte del capo a) della rubrica (tale contestazione veniva indicata quale ipotesi di integrazione del reato di cui all'art. 323 c.p.), ma di accesso al sito dell'AcI Web, in quanto la banca dati della motorizzazione civile risultava inaccessibile in quel momento. Emergeva, pertanto, un fatto diverso rispetto a quello ascritto in rubrica.

Sempre nel corso della deposizione, a domande della difesa dell'imputato, la teste [redacted] veniva, di poi, chiamata ad entrare più nello specifico in ordine agli accessi alla banca dati del Ministero dell'Interno, indicati al capo b) dell'editto accusatorio.

Su questo specifico profilo, partendo dalle date dei presunti accessi così come riportate, ciò che emergeva era che, quanto all'accesso effettuato in data 7.08.2009, dalla attività di indagine compiuta era risultato che lo stesso fosse stato effettuato al di fuori dell'orario di lavoro del [redacted] ovvero alle ore 00.29.

Tuttavia, per quanto la teste asserisse che gli esiti della propria indagine portavano alla emersione di tale profilo, a seguito di specifici rilievi mossi dalla difesa dell'imputato, risultava, al contrario, che il [redacted] avesse avuto accesso oltre l'orario di lavoro previsto per quella specifica giornata dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del 6.08.2009, ma comunque allorché era stato specificamente autorizzato a svolgere lavoro straordinario (c.d. straordinario emergente) fino alle 00.50, così come anche risultante da una attestazione rilasciata dal Dirigente dell'U.P.G.S.P., confermando ciò.

Nessun ulteriore riferimento viene fornito dal teste in ordine agli altri tre accessi contestati nell'editto imputativo. Peraltro, deve precisarsi che la stessa, rispondendo ad un'ultima domanda della difesa del [redacted] in ordine al compiuto accertamento sulla rivelazione a soggetti terzi dei contenuti degli accessi effettuati dall'odierno imputato alla banca dati SDI (così come richiesto dalla norma contestata come violata), precisava che il suo "livello di intervento" si è fermato ad "un passaggio prima", ovvero alla mera verifica che tale accesso non fosse conferente col servizio svolto. Nulla più era stato oggetto della sua attività di indagine sul punto.

Ed ancora, puntualizzava che, al di fuori delle quattro date riportate nel capo b) della imputazione, concernenti i quattro episodi sopra richiamati, nessun ulteriore uso improprio dello SDI era stato dalla stessa riscontrato (risponde infatti asserendo "assolutamente").

Peraltro, pur avendo fatto un riferimento ad altri accessi alla banca dati ministeriale operati dal [redacted] per verificare nominativi riconducibili alla attività difensionale dell'Avv. [redacted]

(per cui nella presente istruttoria sono stati escussi testi che hanno riferito specificamente su questi profili), tuttavia nessuna specifica contestazione in merito a ciò risulta ascritta nella imputazione formulata dall'organo di accusa, come già in precedenza enucleato, pertanto, come rappresentato in precedenza, allo stato, non necessitano di alcuna specifica attenzione da parte di questo Collegio, atteso che è l'imputazione cristallizzata nella rubrica a delineare e circoscrivere l'oggetto della valutazione della penale responsabilità dell'imputato nel presente processo.

Per tali ragioni, come si è avuto modo già di affermare e nel prosieguo si ribadirà, ripercorrendo l'attività istruttoria svolta nel corso del dibattimento, alcune deposizioni testimoniali risulteranno prive di afferenza rispetto al *thema probandum*, contribuendo a fornire delle circostanze che si collocano ai margini della attività professionale e personale dell'imputato e che, pur adducendo profili anche in merito ai rapporti di conoscenza con l'Avv. [redacted], non hanno una specifica attinenza con le contestazioni a lui mosse nell'odierno processo.

Risultano, infatti, solo in grado di far sorgere qualche dubbio sul rispetto delle regole deontologiche nello svolgimento della sua professione, nulla più, in tal modo non potendo, per ciò

solo, costituire elementi in grado di integrare profili di reità, unici oggetti di attenzione da parte di questo organo giudicante.

Venendo, allora, alla disamina delle altre deposizioni testimoniali, i testi _____, per le motivazioni enucleate, risultano inconferenti, atteso che non adducono ulteriori elementi utili alla ricostruzione degli eventi occorsi e contestati in rubrica, ed ancor più nessun ulteriore specifico dato probatorio sono in grado di apportare con specifico riferimento alle condotte ascritte all'imputato.

Il teste _____, dirigente, all'epoca dei fatti, dell'U.P.G.S.P. della Questura di Crotone, veniva chiamata a riferire in modo generico sull'operato dell'odierno imputato, quale ispettore coordinatore presso il succitato ufficio e su quelle che erano le attività che rientravano nella sua specifica competenza; inoltre il teste precisava le modalità organizzative dell'ufficio in questione sotto il profilo dei turni di lavoro degli agenti operanti, i criteri di affidamento da parte del dirigente dei controlli da effettuare, le modalità operative degli stessi, le procedure da seguire al momento della effettuazione di controllo del territorio, concernenti sostanzialmente le attività di primo intervento.

Unico elemento che, ai fini del presente processo, viene ad essere fornito dal teste _____ risulta essere la propensione del _____ nei confronti delle contestazioni del Codice della Strada, che, pur rientrando nei generali compiti della Polizia Stradale, lo vedevano, rispetto agli operanti, particolarmente propenso a tale tipologia di controlli.

Tuttavia, anche all'oggetto del presente processo, ovvero ai fatti contestati al capo a) della rubrica, vengono ad essere focalizzate le domande avanzate al teste da parte della difesa dell'imputato, in ordine alla riscontrata correttezza o meno dell'operato del _____ in occasione del sequestro della autovettura della persona offesa verificatosi in data 24 gennaio 2010. Il teste precisava che nessun rilievo era stato mai mosso al _____ in merito alla regolarità della procedura seguita e del sequestro posto in essere.

Quanto, poi, al capo b) della rubrica, la teste veniva chiamata a specificare le procedure che, nel suo ruolo di dirigente, era stata portata ad indicare come *modus operandi* corretto da parte degli agenti. Anche sulla base di una disposizione del 15 dicembre 2009, entrata a far parte, su concorde richiesta della parti, del fascicolo per il dibattimento, veniva asserito dalla _____ che gli operanti erano autorizzati alla consultazione della banca dati del Ministero dell'interno anche "a fini preventivi", precisando che veniva loro indicato di "effettuare sempre queste interrogazioni, ogni volta che le persone venivano fermate per controlli".

Quanto alla *user-id* ed alla *password* di accesso alla predetta banca dati, il teste asseriva di aver sempre cercato di far sì che tutti coloro che operavano ne fossero forniti, anche se poteva capitare che la stessa scadesse (avendo una temporalità limitata e necessitando di una apposita procedura per

il rinnovo) e che, quindi, poteva capitare che il singolo operatore, nel corso di un controllo, poteva capitare che si rivolgesse all'ispettore coordinatore (quale, nel caso di specie, anche il [redacted]) per poter consultare i dati necessari tramite la chiave di accesso di quest'ultimo.

Il teste [redacted], la cui deposizione, come detto in precedenza non fornisce dati specifici ulteriori ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto del presente processo, viene, infatti, chiamato a riferire sulla sua personale conoscenza, sotto il profilo professionale, con l'odierno imputato e, conseguentemente, sul ruolo dallo stesso rivestito di ispettore coordinatore presso la Questura. Veniva sostanzialmente a riportare le concrete attività allo stesso riconducibili, asserendo che *"il coordinatore, diciamo, è il più alto in grado del turno, è colui che ha la responsabilità di gestire un turno delle volanti, quindi la persona a cui le volanti fanno riferimento quando succede qualche intervento particolare e sarebbe anche obbligo delle volanti, del personale delle volanti, avvisare il capoturno di tutte le attività che si stanno svolgendo, questo diciamo di norma, poi possono accadere anche casi particolari, in cui le volanti non avvertono magari il capoturno di determinati interventi, però la norma vuole, anche la nostra organizzazione che è gerarchica, che un ispettore capoturno sia a conoscenza di tutte le attività che svolgono le volanti. Poi di solito, il capoturno, diciamo, prende anche le denunce all'ufficio denunce e poi può uscire anche in volante, quindi fa anche gli interventi, come qualsiasi altra volante"*.

Al di là di tali generiche circostanze, che forniscono solo altri elementi ai fini della comprensione del ruolo svolto dal [redacted] all'interno della organizzazione dell'ufficio di appartenenza, il teste viene chiamato a rispondere a domande specifiche della pubblica accusa sugli accertamenti compiuti in ordine ai procedimenti in cui l'odierno imputato risulta essere persona offesa, che nulla hanno a che vedere con quanto costituente il merito di questo processo (gli stessi, pur concernendo anche vicende relative alla famiglia [redacted], ovvero ad una delle figlie delle odierne parti civili, rientrano nella attività di indagine svolta in altra sede, non oggetto del patrimonio conoscitivo e valutativo di questo Collegio).

Il contributo del teste [redacted], come quello degli altri testi successivamente escussi (tra i quali il teste [redacted] e [redacted]) risulta utile unicamente alla ricostruzione di un profilo che, seppure non direttamente, afferisce alla materia sulla quale si procede in questa sede, ovvero le modalità con le quali gli agenti sono soliti operare nel caso di controlli sul territorio, cui segue il riscontro presso la banca dati SDI.

Il teste, allora, asserisce, in parte, rettificando e completando, in parte, anche confutando quanto oggetto della deposizione testimoniale del teste [redacted] (che, tuttavia, merita di essere precisato, per il ruolo apicale rivestito, poteva anche non essere specificamente a conoscenza di questi profili organizzativi dell'ufficio di prevenzione e soccorso pubblico), che non era prescritto nella concreta

operatività sul territorio né che una formale autorizzazione da parte del superiore gerarchico precedesse ogni controllo né, tantomeno, che la redazione di una annotazione di servizio seguisse, obbligatoriamente, ogni singolo accertamento. Si poteva, infatti, prescindere da tale indicazione, proprio per la pluralità di attività compiute, nelle quali il riscontro sulla banca dati in questione costituiva un ulteriore elemento di verifica degli accertamenti svolti.

Come detto, le predette affermazioni costituiscono anche il contenuto delle deposizioni dei testi e!

Quanto al primo dei due, la sua deposizione rileva anche per il contributo offerto alla ricostruzione delle vicende verificatesi sempre in data 24.01.2010 (che, come si vede, costituisce il costante riferimento di quasi tutti i contributi testimoniali), atteso che lo stesso si trovava, al momento dei fatti, in servizio presso la sala operativa della Questura.

Il teste asseriva di aver ricevuto una chiamata dall'odierno imputato nella quale lo stesso segnalava di aver rinvenuto un'auto priva di copertura assicurativa, parcheggiata in via IV Novembre nel comune di Crotona, per cui stava procedendo al sequestro del mezzo, alla luce della normativa del Codice della Strada. Avanzava, allora, richiesta al predetto operatore per procedere alla individuazione, tramite la banca dati, dell'intestatario dell'autovettura. Tuttavia quest'ultimo, non avendo a disposizione la *password* di accesso, perché scaduta, risultava impossibilitato ad effettuare tale riscontro. Per tali ragioni il [redacted] era stato costretto a rientrare in Questura, per accedervi, tramite la propria *password*. Sul luogo del rinvenimento del mezzo, per il completamento dell'attività di rinvenimento intrapresa dal [redacted], veniva fatta intervenire un'altra volante in servizio affinché, nelle more del predetto controllo, procedesse alla redazione dei consequenziali atti di sequestro.

A domanda specifica del difensore della parte civile, il [redacted] precisava che, successivamente il [redacted] era stato costretto a tornare nuovamente sul luogo dell'avvenuto sequestro e, circa un'ora dopo, quest'ultimo aveva nuovamente interpellato la sala operativa, questa volta sollecitando a ricontattare la ditta [redacted] (precedentemente chiamata per intervenire e prendere in custodia il mezzo sequestrato, stante la assenza del proprietario del mezzo sul luogo dell'avvenuto sequestro), stante il successivo intervento del proprietario del veicolo, cui sarebbe stato affidato lo stesso perché disponente di un luogo non aperto al pubblico in cui depositare la autovettura.

Il teste [redacted] precisava di aver provveduto a mettere in diretto contatto l'odierno imputato con il titolare della ditta [redacted], per cui sul prosieguo dello svolgimento dei fatti non era in grado di riferire alcuna ulteriore circostanza.

Il teste [redacted] in seguito escusso, sebbene chiamato ad intervenire nella immediatezza dei fatti in contestazione, in quanto titolare della ditta incaricata su Crotona di procedere al prelievo

con il carro attrezzi delle autovetture ed al temporaneo deposito, in caso di disposto sequestro da parte della polizia giudiziaria, (proprio come avvenuto in data 24.01.2010 relativamente al veicolo del _____), sia nel corso dell'audizione testimoniale sia in sede di sommarie informazioni testimoniali durante le indagini (entrate a far parte del fascicolo per il dibattimento su concorde richiesta delle parti processuali), non era in grado di fornire alcun dato utile, in quanto ricordava solo di essere intervenuto sul posto, per svolgere quelle che sono le ordinarie attività rientranti nel proprio lavoro.

I due successivi testi, _____ e _____, venivano chiamati a riferire su circostanze che afferivano ad episodi verificatisi in altre date (nello specifico un intervento avvenuto presso la abitazione dell'Avv. _____ in data 1.09.2008), concernenti circostanze che nulla hanno a che vedere con l'oggetto delle contestazioni mosse nell'odierno dibattimento.

Per quanto già evidenziato, tali domande miravano, unicamente, a riportare dati in grado di dimostrare una pregressa conoscenza dell'odierno imputato con l'_____, circostanza sulla quale, peraltro, sia il teste _____ sia il teste _____ riferiscono di non avere una specifica cognizione.

Allo stesso modo, anche i testi _____ ed _____ non adducono alcun elemento utile al fine della ricostruzione dei fatti per i quali è processo, atteso che anche le loro dichiarazioni apportano circostanze non rientranti nelle contestazioni di cui alla rubrica. Ed infatti, il teste _____ rilevava solo per essersi recata a sporgere denunce presso la Questura di Crotona per conflittuali rapporti con il padre di sua figlia. Anche il teste _____ riportava di essersi portata in Questura per sporgere una denuncia per fatti concernenti il proprio nipote. In entrambe le situazioni, unica circostanza in grado di accomunare le deposizioni delle due testimoni risulta essere il fatto di aver trovato, presso l'ufficio denunce della Questura, al momento del loro accesso l'odierno imputato

Deve, tuttavia, precisarsi, seppure in modo marginale e non rilevante rispetto ai fatti di cui al libello d'accusa che, perlomeno quanto alla teste Itria, la stessa adduce come unico profilo che, al momento della denuncia, il _____ abbia indicato, quale avvocato cui potersi rivolgere l'Avv. _____

Merita a tal fine, però, di essere precisato che, anche tali circostanze, pur potendo rivestire profili di rimproverabilità al _____ per il suo operato, nel presente processo non costituiscono in alcun modo oggetto dei fatti cristallizzati e delle contestazioni mosse nella imputazione, per cui non possono ricadere nel demanio valutativo di questo Collegio al fine del riconoscimento della integrazione di ipotesi delittuose da parte dell'imputato.

Torna a parlare delle circostanze riferite alla materia di cui al presente processo il teste [redacted] in servizio presso la Polizia Stradale di Crotone, il quale, nella propria deposizione, seppure non fornendo utili contributi alla ricostruzione dei fatti verificatisi in data 24.01.2010, nega di aver ricevuto una qualche chiamata la sera del 24.01.2010, nel corso dello svolgimento del proprio turno di lavoro.

Deve sul punto precisarsi che (come già rappresentato quando era stato sentito a sommarie informazioni dall'autorità inquirente), la circostanza riportata, allora, dalla persona offesa, [redacted] nel corso della propria escussione, di una modifica della decisione del [redacted] di affidamento della autovettura al proprietario, a seguito di indicazione da parte di quest'ultimo di un luogo privato ove poter custodire il mezzo sequestrato, a fronte di una interlocuzione con la Polizia Stradale, nello specifico con l'operatore di turno, era stata, evidentemente, smentita.

Ne consegue che, come desumibile da quanto riportato dal [redacted], riscontrato anche da altre deposizioni, fra cui nello specifico dal teste [redacted], non vi era stato alcun intervento, neppure telefonico, da parte della Polizia Stradale, atteso che gli unici soggetti intervenuti risultavano essere stati gli agenti della Polizia di Stato e il titolare della ditta [redacted].

Il teste [redacted], poi, veniva chiamato in modo generico a riferire sulla sua esperienza professionale relativamente alla applicazione della disciplina prescritta nel caso di sequestri di autoveicoli a seguito di accertamento di mancata copertura assicurativa, per cui lo stesso rappresentava il contenuto della circolare ministeriale emanata sul punto.

Proprio sulle modalità operative previste in via generale dalla norma di cui agli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, nonché dalla circolare del 21.09.2007 che, in modo più specifico e puntuale, è entrata ad indicare concretamente le attività che competono all'organo accertatore, fra le quali anche come procedere all'eventuale rintraccio del proprietario, prima dell'affidamento del mezzo al custode acquirente, venivano chiamati a riferire anche i testi della difesa [redacted] ispettore superiore della Polizia Stradale, e [redacted], dirigente della Polizia Stradale di Crotone. d

Entrambi descrivevano, sulla base delle specifiche conoscenze in materia e della esperienza professionale, la procedura da seguire nel caso in cui venga rinvenuta parcheggiata sulla pubblica via una autovettura non solo sprovvista di contrassegno assicurativo ma anche, da accertamenti successivi, priva di assicurazione RC auto. A loro in particolare veniva chiesto di riferire quale dovrebbe essere, in base alla normativa di settore, il *modus agendi* di coloro che intervengono ad effettuare i predetti controlli.

Ed infatti il teste [redacted], rispondendo a specifiche domande della difesa dell'imputato, precisava che, nel caso di presenza sul posto del proprietario dell'autovettura da sottoporre a

sequestro, il veicolo andrebbe a lui affidato in via prioritaria; a seguito, però, di suo successivo intervento, in quanto nella immediatezza non solo non presente, ma neppure prontamente reperibile, dopo la redazione dei verbali di contestazione e del verbale di sequestro con conseguente apprensione dell'autovettura per l'affidamento della stessa al custode acquirente (sia se la stessa si trovi già caricata sul carro attrezzi sia se fosse in fase di caricamento sullo stesso) ormai non sarebbe più possibile affidarla direttamente al proprietario, ma, con opportuna informazione, questi potrebbe rivolgere specifica istanza all'ufficio competente, al fine proprio di avanzare formale richiesta scritta di cambio di custodia, dimostrando di avere la disponibilità di un luogo chiuso, non soggetto a pubblico passaggio, dove collocare il veicolo a disposizione dell'autorità amministrativa.

Nel ripercorrere tale procedura, il teste veniva, poi, chiamato a specificare, con riferimento sia alle contravvenzioni elevate in data 27.09.2009 e 1.01.2010, sia a quella elevata in data 24.01.2010, che aveva portato al predetto sequestro del veicolo, che le stesse erano formalmente e sostanzialmente corrette, avendolo personalmente rilevato, con i necessari controlli di rito, cui è chiamata la Polizia Stradale, nel caso di contestazioni al Codice della Strada effettuate da altri organi accertatori.

Al medesimo teste Buracci veniva avanzata anche puntuale domanda in ordine alle modalità di accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno. Anche le sue risposte, come quelle dei testi riportati in precedenza, ribadivano che chi è in possesso della *user-id* e della *password*, rilasciata per lo svolgimento delle funzioni conferite, così come previsto normativamente, ha la possibilità di accedervi per le proprie attività di indagine, senza aver alcun bisogno di formalizzare la richiesta per ogni accesso e senza, conseguentemente, dover ricevere alcuna autorizzazione, atteso che all'accesso corrisponde sempre una esigenza di servizio.

Oggetto della deposizione testimoniale del _____ come peraltro, *incidenter tantum*, era stato anche per altri testi escussi, sebbene sino a questo punto della istruttoria nessuna risposta era stata esaustiva, risultava essere anche il profilo attinente al funzionamento del SIVES. Asseriva il teste che questo si configura come un procedimento informatizzato di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo, creato in funzione della istituzione della figura giuridica del custode acquirente. Il SIVES, pertanto, costituisce una banca dati in grado di creare una interconnessione tra i dati immessi dall'organo accertatore al momento della richiesta di intervento del custode acquirente per l'affidamento del veicolo, a seguito di sequestro dello stesso, e la procedura avviata da colui che, quale c.d. custode acquirente, conseguentemente, prende in custodia l'autovettura. Nel caso di attivazione di tale procedura e, quindi, di già avvenuto inserimento delle informazioni, ove, in un momento successivo, dovesse intervenire il proprietario del mezzo, e richiedere l'affidamento a sé del mezzo sequestrato, sarebbe unicamente possibile attivare la

procedura inversa, sempre mediante il sistema SIVES. Per tali ragioni, solo un formale atto di cambio di custodia potrebbe consentire di implementare i dati del sistema, variando il luogo di custodia.

Ne consegue, in base alle dichiarazioni del teste [redacted], che l'iter procedurale da seguire per modificare il soggetto custode ed il luogo di custodia necessiterebbe del rispetto di specifiche formalità pari a quelle di sottoposizione del veicolo a sequestro e di iniziale affidamento in custodia dello stesso.

Affermava, infatti, il teste che non è allora possibile "seduta stante", sulla base del successivo intervento del proprietario e di una sua semplice richiesta verbale, modificare quanto già predisposto, e già immesso nel sistema informatizzato SIVES, necessitando, quindi, del rispetto di una rigorosa formalità pure in tale evenienza, atteso che i dati vengono immessi nel sistema non al momento del recupero del mezzo, ma sin dalla iniziale chiamata da parte dell'operatore.

Sulla medesima generica modalità operativa in caso di sequestro di autovettura, parcheggiata sulla pubblica via e priva di copertura assicurativa, veniva chiamato a riferire anche il teste [redacted].

Anche questo teste ribadiva quanto già contenuto nella precedente deposizione, richiamando sia il contenuto delle norme del Codice della Strada sia della circolare ministeriale esplicativa sul punto. Merita allora di essere riportato un tratto della sua deposizione ove specificava che *"la procedura da seguire è quella standard, nel senso che il personale, una volta accertato che l'autovettura è priva di copertura assicurativa, onde evitare in cosiddetto rischio statico della macchina, si procede a... si deve prima di tutto cercare il proprietario, individuare il proprietario o l'obbligato in solido in generale, a cui la macchina va affidata. Solo in casi particolari, cioè quando non è possibile rintracciare il proprietario oppure lo stesso si rifiuta di assumere la custodia del veicolo, allora si fa intervenire sul posto in custode acquirente, perché è prevista dalla... l'ultima circolare del 2007, mi ricordo, prevede appunto, in riferimento all'articolo 213 del Codice della Strada, sequestro, di solito finalizzato alla confisca, in primis il dovere di consegnare, di nominare custode il proprietario della macchina, successivamente al custode acquirente"*.

Pertanto, il [redacted], rispondendo a precise domande rivoltegli dalle diverse parti processuali, precisava in modo chiaro ed incontrovertibile che, una volta redatti i verbali, pur a fronte di successivo intervento *in loco* del proprietario del mezzo l'unica procedura da seguire è quella di fare, immediatamente, anche nella stessa giornata, la richiesta di cambio custodia.

Puntualizzava, poi, che la circolare, per sua stessa natura, non indica in maniera specifica le modalità con le quali provvedere al rintraccio del proprietario della autovettura da sottoporre a sequestro, ma lascia agli operanti la possibilità di provvedere nel modo ritenuto più opportuno,

ovvero previo vaglio di compatibilità con le attività di servizio in corso e con le emergenze della singola situazione.

A completamento della così articolata istruttoria dibattimentale, le dichiarazioni rese dal teste [redacted], già dirigente dell'U.P.G.S.P. della Questura di Crotona, contribuivano unicamente alla ricostruzione della attività professionale dell'odierno imputato. Questi veniva chiamato a riferire, in ordine alla organizzazione dell'ufficio di prevenzione e servizio pubblico, nonché a puntualizzazione il contenuto del documento, entrato a far parte del fascicolo per il dibattimento dal quale risultava, in ordine al turno di lavoro del [redacted] in data 7.08.2009, che lo stesso aveva svolto dello straordinario autorizzato, andando, quindi, oltre il suo ordinario orario di lavoro. Tale attestazione contenuta nel documento *de quo*, precisava il teste, era stata estrapolata dai registri presenti presso l'ufficio.

Alla lista dei testimoni della difesa escussi nel corso della istruttoria va ad aggiungersi [redacted], ovvero colui che, nella notte del 24.01.2010, svolgeva il ruolo di autista della volante comandata dall'odierno imputato. Il suo contributo nella ricostruzione degli eventi viene ad assumere specifico rilievo al precipuo fine di puntualizzare quanto già tracciato dalle altre deposizioni testimoniali, fornendo ulteriori elementi anche sotto il profilo cronologico dello svolgimento dei fatti, consentendo, ancora una volta, di ripercorrere le vari fasi dell'accertamento compiuto e della successiva attività di sequestro posta in essere.

Il [redacted], infatti, rispondendo a specifica domanda rivolta dalla difesa dell'imputato, ricostruiva lo sviluppo degli eventi occorsi, precisando, a comprova di quanto già emerso, nello specifico dalla deposizione testimoniale del teste [redacted], che il controllo effettuato sulla autovettura della [redacted] era stato sollecitato solo dal fatto che la stessa si trovasse parcheggiata sulla pubblica via e che, essendo eccessivamente impolverata, avesse destato il sospetto che potesse essere provento di furto.

Per tali ragioni, la volante con a bordo il [redacted] ed il [redacted] si era fermata ed aveva proceduto a verificare lo stato del mezzo. Questo risultava regolarmente chiuso, ma, al controllo del tagliando di assicurazione, quest'ultimo risultava scaduto. All'esito di tale iniziale verifica era seguita la richiesta alla sala operativa, per i successivi riscontri, della presenza o meno di una regolare copertura assicurativa del mezzo. Tali controlli, però, non erano risultati possibili alla luce della impossibilità da parte dell'operatore di accedere alla banca dati perché non in possesso di *password* attiva. Per completare le avviate procedure di controllo sul mezzo, vi era stato il rientro in Questura del predetto equipaggio di volante, mentre un'altra volante, con a bordo gli agenti [redacted], era stata inviata sul posto.

Questi ultimi, informati dell'esito dell'accertamento effettuato presso i terminali e, quindi, della assenza di regolare copertura assicurativa del mezzo, avevano proceduto alla contestazione della violazione commessa e alla successiva attivazione della procedura prevista per il sequestro della autovettura. Il successivo ritorno sul posto da parte della volante del [redacted] si era reso necessaria, come riferito dal teste [redacted], a seguito di richiesta avanzata dagli altri agenti in quanto il proprietario del mezzo, intervenuto successivamente al sequestro operato, era risultato particolarmente "esagitato".

Il teste, allora, ripercorreva anche quanto avvenuto una volta tornato sul luogo del sequestro, quando ormai la macchina era stata già caricata sul carro attrezzi. Riferiva che era arrivato anche il [redacted] il quale si era rivolto al [redacted] in quanto il più alto in grado, ed aveva con lui interloquito, asserendo di essere il proprietario del veicolo.

Peraltro, proprio rispondendo a domanda della difesa della parte civile, il teste riferiva che il [redacted], a seguito della richiesta orale avanzata dal [redacted] di modifica della custodia e di affidamento a sé del mezzo, a fronte della mostrata disponibilità di un luogo chiuso in cui poterlo porre, aveva manifestato la volontà di consegnarglielo.

Tuttavia, nel tragitto dalla pubblica via, ove era parcheggiato il veicolo, e tale luogo privato, a seguito di informazione da parte della sala operativa, a fronte di richiesta di immediato cambio di custodia, il [redacted] era stato informato che tale procedura non sarebbe stata immediatamente attivabile, in quanto sarebbe stato necessario procedere, nel rispetto di specifiche formalità, alla richiesta di tale cambio di custodia (asseriva il teste "non era possibile, consegnare l'autovettura al signor [redacted], perché le procedure, erano cambiate, e non era più possibile, per una questione di convenzioni e di procedure amministrative").

Conseguentemente non direttamente il [redacted], ma proprio lo stesso [redacted] una volta venuto a conoscenza di tale circostanza, aveva provveduto a comunicarla al [redacted] (tali asserzioni del teste trovano riscontro proprio in quelle riportate nella deposizione della stessa persona offesa).

Con l'ultimo teste escusso, Lamantia Giuseppe, si tornava nuovamente ad affrontare lo specifico tema dei rapporti intercorrenti tra l'odierno imputato e la famiglia [redacted], in particolare delle frequentazioni tra il [redacted] e le figlie del [redacted] e della [redacted], persone offese nel presente processo, per meglio ricostruire sempre le vicende che si collocano seppure solo sullo sfondo delle contestazioni ascritte nell'editto imputativo.

Il teste precisava di aver frequentato l'imputato nel periodo in cui entrambi prestavano servizio a Crotone e che, in qualche occasione, avevano avuto modo di incontrare e conoscere le [redacted]. Tuttavia, nessuna frequentazione della casa delle stesse vi era mai stata, in quanto il teste puntualizzava di non essersi mai ivi recato a cena.

Nessun ulteriore dettaglio, ovviamente ai fini della ricostruzione delle vicende per cui si procede, veniva ad essere fornito dal [redacted], la cui escussione serviva solo a completare di un quadro già ben delineato nel corso di tutta la attività istruttoria condotta.

Deve, altresì riportarsi, nella ricostruzione delle prove orali acquisite nel corso del processo, che siano state rese dall'imputato [redacted] spontanee dichiarazioni. Questi, ripercorrendo tutte le vicende cadute sotto la lente della dialettica dibattimentale, ha ricostruito gli eventi offrendo una riproposizione degli stessi quasi totalmente coincidente con la maggior parte delle deposizioni testimoniali acquisite, differendo solo, seppure in modo parziale, da quanto offerto da qualche dichiarazione di testi della pubblica accusa.

Il vaglio del contenuto delle emergenze istruttorie, che si è voluto riportare dettagliatamente nei loro contenuti, al fine di offrire una ricostruzione della istruttoria svolta, nel corso della quale, non può negarsi, si è tornato a trattare più volte e dinanzi a diversi testi le medesime tematiche, non solo sotto il profilo della ricostruzione degli eventi occorsi (in particolare quello da cui tutto il presente processo prende l'avviso, ossia il sequestro dell'autovettura della persona offesa avvenuto in data 24.01.2010), ma anche sotto il profilo della normativa applicabile (ovvero alla modalità operativa prescritta agli organi accertatori nel caso di autovettura da sequestrare per violazione dell'art. 193 del Codice della Strada), porta a rilevare che non risulta essere emersa la penale responsabilità dell'imputato [redacted] con riferimento ad entrambe le ipotesi di reato a lui ascritte.

Partendo dalla ipotesi di reato di cui al capo a) della rubrica, l'art. 323 c.p., nella descrizione dei fatti criminosi, l'imputazione riporta gli episodi in cui si sarebbe materializzata la condotta commissiva o omissiva così come ascritta. Viene contestata la violazione di legge o regolamento ovvero la omissione della astensione in presenza di un interesse proprio, abusando del proprio ufficio di ispettore coordinatore dell'U.P.G.S.P della Questura di Crotone, procurando con ciò un ingiusto danno alle odierne parti civili. d

L'editto imputativo indica quali attività poste in essere la elevazione di due contravvenzioni in data 27.11.2009, l'una all'autovettura intestata al [redacted] in quanto il veicolo non era parallelo all'asse stradale, l'altra all'autovettura intestata alla [redacted] per mancata esposizione del contrassegno assicurativo, ed inoltre di un'altra contravvenzione in data 01.10.2010 all'autovettura del [redacted] poiché il veicolo era parcheggiato in modo contrario al senso di marcia; infine riporta il sequestro amministrativo, operato ai sensi dell'art. 193 C.d.S., della autovettura della [redacted] e l'affidamento della stessa alla ditta [redacted] con sede a [redacted] anziché al proprietario, con danno per quest'ultimo. Da ultimo, sempre il medesimo capo di imputazione richiama l'interrogazione alla motorizzazione civile, effettuata in violazione degli artt. 6,9,11 della L. 121/1981, al fine di avvantaggiare

Proprio partendo dal dato letterale dell'art. 323 c.p. devono essere riscontrate le risultanze della istruttoria condotta.

Il reato di abuso di ufficio, teso a tutelare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, è un reato proprio in quanto soggetti attivi possono essere il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio. Assume un ruolo di rilievo la previsione della necessità che l'abuso sia commesso nello svolgimento delle funzioni o del servizio, potendo consistere in qualunque comportamento che costituisca esplicazione dell'attività dell'ufficio o del servizio, sia in una condotta attiva sia in una condotta omissiva. La norma in questione richiede la violazione di legge o di regolamento ovvero la omissione nell'astensione in presenza di un interesse proprio. Evento del reato è il vantaggio patrimoniale proprio o altrui o il danno anche non patrimoniale di altro soggetto.

Orbene, riportati sinteticamente gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa in contestazione, al fine di ricondurre i fatti occorsi all'interno della stessa per verificare se quanto ascritto come posto in essere dal _____ presenti o meno i requisiti prescritti e per verificare se sussista la penale responsabilità di quest'ultimo per le succitate condotte, necessario è partire proprio dalle risultanze dibattimentali.

In primo luogo, da quanto emerso, non risulta alcun abuso del proprio potere, atteso che le attività compiute dall'odierno imputato rientravano in quanto previsto dalla specifica funzione dallo stesso svolta. La legittimità del suo operato non è stata in alcun modo messa in dubbio da nessuno dei testi escussi, anche dagli stessi testi della pubblica accusa, *in primis* dal teste _____. Questa, infatti, pur avendo svolto attività di accertamento, quale delegata al compimento delle indagini da parte della autorità giudiziaria, ha comunque sempre asserito nel corso della sua deposizione che, sotto il profilo della regolarità formale, gli atti amministrativi posti in essere dal Ferrara erano sempre stati formalmente legittimi. Nessun rimprovero sotto tale profilo poteva essergli mosso.

Precisa, infatti, che l'unico rilievo che risultava dalla stessa essere stato riscontrato era costituito dalla "recidività" delle contestazioni effettuate alle autovetture di proprietà delle persone offese.

Tale valutazione, però, risulta esulare dai possibili esiti di indagine, atteso che non è stata comprovata dalle altre emergenze processuali, in quanto è emerso che il _____, nel corso delle sue attività di controllo del territorio, era solito procedere anche alle contestazioni relative alle violazioni della normativa prescritta dal Codice della Strada (questo profilo trova conferma nei verbali prodotti concernenti elevazioni di contravvenzioni, spesso nei confronti di stessi soggetti trasgressori, altrettanto spesso effettuate nel corso del turno di notte).

Quanto alla ritenuta integrazione del presupposto della violazione di legge o di regolamento, in primo luogo deve evidenziarsi che, con riferimento alle contravvenzioni di cui alle date 27.11.2009

è 01.01.2010, tutti i testi escussi sul punto (in modo particolare) hanno rilevato la correttezza delle stesse sotto il profilo formale e sostanziale. Peraltro, anche la stessa parte offesa, non ha in alcun modo confutato la regolarità di tali contravvenzioni, al punto da averne pagato le relative sanzioni amministrative senza in alcun modo contestarle. Ne consegue che sotto nessun profilo possa ritenersi integrata la violazione di legge, venendo a mancare proprio l'elemento materiale della condotta contestata.

Quanto, poi, al *punctum pruriens* dell'intera vicenda occorsa e, di riflesso, della intera vicenda processuale, il sequestro della autovettura della e l'affidamento della stessa al custode acquirente, invece che al intervenuto successivamente sul posto, tutte le deposizioni testimoniali (ad esclusione di quella della persona offesa e del teste , che, a ben vedere, però, su tale profilo non risulta aver svolto specifici accertamenti, ma focalizzato la propria attività di indagine partendo dalle dichiarazioni della sola persona offesa, limitandosi a riscontrarle) oltre alla documentazione acquisita in atti concernente la normativa di settore, in particolare la circolare ministeriale del 21.09.2007, risultano convergere nella ricostruzione delle modalità operative poste in essere da tutti gli organi preposti al controllo del territorio, la Polizia Stradale sia le altre Forze dell'Ordine.

I testi , inoltre, l'uno della pubblica accusa e l'altro della difesa, seppure in modo diverso presenti all'evento, riproponevano la vicenda verificatasi in data 24.01.2010 in occasione del predetto sequestro, offrendo deposizioni *in toto* coincidenti e, quindi, riscontrabili reciprocamente, confermando così la loro attendibilità, sulla quale alcun dubbio residua.

Proprio alla luce di tali dichiarazioni, che, non deve nascondersi, in ordine a tale evento, coincidono anche con quanto detto anche dalla stessa persona offesa nel corso della sua deposizione, emerge che l'intervento del risulta collocarsi nella parte iniziale e nella parte finale della circostanza verificatasi. Questi, infatti, risulta inizialmente aver solo proceduto alla individuazione del mezzo privo della copertura assicurativa, e, non essendo stato possibile individuarne nella immediatezza il proprietario per mancanza da parte dell'operatore in Questura della password di accesso alla banca dati, si evince che si sia recato presso gli uffici per accertarne l'intestatario. Successivamente, solo a causa della richiesta di intervento da parte di un'altra pattuglia che aveva proceduto nella attività di contestazione, era stato costretto a tornare sul posto.

Merita, per le esposte ragioni, di essere puntualizzato che gli agenti che concretamente avevano operato l'accertamento, e redatto il verbale di sequestro e di affidamento del veicolo, era quella composta dagli agenti e e che il e il , al momento del loro ritorno sul posto avevano già trovato i verbali redatti e le operazioni di sequestro ormai intraprese.

Tali circostanze venivano anche confermate dal _____, intervenuto sul posto in un secondo momento.

Come univocamente dimostrato dalle prove orali acquisite, il _____ risulta aver mostrato la propria disponibilità a questo cambio di custodia, ma tale intento non aveva tenuto in debito conto quanto previsto dalla specifica normativa di settore, quella prescritta nella su mezionata circolare, nonché da quella disciplinante il sistema SIVES, per la quale, una volta intrapresa la procedura di affidamento al custode acquirente, l'unico modo per poter procedere al cambio di custodia è quello di avanzare formale richiesta scritta all'organo competente, attivando così la inversa procedura. Come anche confermato dai testi escussi nel corso del dibattimento, risulta essere questa l'unica disciplina da seguire.

Il _____, una volta preso atto della impossibilità di procedere in tal senso, ovvero ad un immediato cambio di custodia, si badi bene, pur a fronte della iniziale manifestata disponibilità (asserita anche dal _____), aveva fatto proseguire la attività di affidamento del mezzo al custode acquirente.

Tale ricostruzione dei fatti, allora, porta chiaramente alla evidenziazione che, non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello sostanziale, la condotta posta in essere dal _____ non risulta aver integrato l'ipotesi di reato a lui imputata.

In primo luogo, infatti, chi concretamente aveva provveduto alla contestazione ed al conseguente sequestro del mezzo con affidamento dello stesso al custode acquirente a fronte del mancato reperimento del proprietario del veicolo risultano essere stati gli agenti _____ ovvero coloro che costituivano la pattuglia intervenuta sul posto.

La specificità della istruttoria condotta nel presente processo porta alla evidenziazione che, sebbene sulla predetta vicenda occorsa il 24.01.2010 siano stati chiamati a riferire, in differenti vesti, molteplici testi, invero, né _____, materiali redattori del verbale di contestazione e del successivo verbale di sequestro, sono stati mai escussi nel corso del dibattimento. Quanto al primo, perché lo stesso Pubblico Ministero, nella udienza specifica destinata alla individuazione dei testi della propria lista dei quali chiedere la escussione e quelli per i quali intendere rinunciare, deliberatamente ha escluso, fra i tanti, proprio il teste _____ per cui le sue dichiarazioni, neppure acquisite nel corso delle indagini, sono mai entrate a far parte della attività condotta con riferimento ai fatti per cui si procede. Quanto, invece, al teste _____, allo stesso modo redattore degli atti relativi al sequestro del veicolo, questi non è stato né mai indicato nella lista della pubblica accusa né allo stesso modo risulta essere mai stato sentito a sommarie informazioni nel corso delle indagini.

Conseguentemente, nessuna prova sul punto risulta essere stata portata alla attenzione di questo Collegio su tale, peraltro fondamentale, profilo, per libera scelta delle parti processuali ma anche per un mancato svolgimento delle indagini proprio su tali profili.

Volendo superare tale profilo, pur ritenendo che, anche a seguito del successivo intervento del [redacted] sul luogo dell'avvenuto sequestro, lo stesso fosse il più alto in grado e, quindi, colui che materialmente dirigeva le attività, deve, comunque, rilevarsi che, alla luce delle diverse deposizioni testimoniali, si precisa, sia di testi della pubblica accusa sia di testi della difesa (tra questi [redacted], [redacted] in modo particolare), l'affidamento del mezzo al custode acquirente risulta essere stato correttamente effettuato.

La lettera della legge, ovvero degli art. 213 e 214 del Codice della Strada, indica solo che il mezzo debba essere affidato in custodia al "proprietario ovvero, in caso di sua assenza, al conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido", senza precisare nulla più di questo; le concrete modalità operative al fine della corretta applicazione di tale normativa risultano riportate nella circolare del 21.09.2007, in tema di "nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo". Ed allora, evidentemente, dal momento che la norma ritenuta violata risulta non quella indicata nel testo di legge, bensì quella riportata nella predetta circolare, che specifica che prioritativamente il mezzo debba essere affidato al proprietario e, se questi non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti, e, se questi soggetti rifiutino o non abbiano i requisiti previsti, al custode acquirente, ciò che, allora, risulta nel caso di specie violata non è la norma di legge del Codice della Strada, ma, eventualmente, della circolare.

Come anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare "in tema di reato di abuso d'ufficio la condotta dell'agente rileva penalmente solo se l'ingiusto vantaggio patrimoniale è conseguito attraverso la violazione di legge o di regolamento, con esclusione degli atti che hanno natura meramente interpretativa o attuativa di normative preesistenti e che comunque sono privi della forza normativa propria della legge o del regolamento" (cfr. *ex plurimis* Cass., sez. VI, n. 15272 del 2010; Cass., sez. VI, n. 44952 del 24/10/2005).

Dal momento, allora, che le circolari hanno natura meramente interpretativa o attuativa di norme preesistenti e, comunque, sono prive della forza normativa propria della legge o del regolamento, risolvendosi in disposizioni regolamentanti il funzionamento interno dell'ufficio, potendosi con ciò correttamente qualificare solo come normativa ad efficacia interna che non può essere ricompresa nella sfera di tipica violazione di legge e regolamento prevista dalla norma codicistica, la condotta ascritta all'odierno imputato non risulta aver integrato gli estremi del reato in contestazione.

Tale conclusione, quindi, concerne tutte le ipotesi di cui al capo a) della rubrica. Ed infatti, anche con riferimento all'ultimo degli episodi riportati in tale capo del libello d'accusa non risultano sussistere gli estremi della ipotesi delittuosa *de qua* atteso che rileva una interrogazione alla motorizzazione civile al fine di avvantaggiare!

Seppure nel corso della istruttoria, mediante alcune deposizioni testimoniali, si sia cercato di ricostruire il rapporto personale e, per alcuni versi anche professionale, tra il [redacted] e quest'ultima, è proprio la mancata corrispondenza di quanto oggetto della attività di indagine, riferita dal teste [redacted], cristallizzata nella imputazione, ad emergere nei fatti ricostruiti, anche sulla base della documentazione acquisita.

Ed infatti, come risultante dalla istruttoria condotta, nessun accesso vi era stato alla banca dati della motorizzazione civile, in quanto il collegamento con la stessa non era risultato possibile, mentre era stato unicamente effettuato un accesso al sito dell'AcI, sito di pubblico accesso, con ciò rappresentando un fatto diverso da quello in contestazione, che nulla inferisce con la banca dati del Ministero dell'Interno.

Per tali ragioni non reputandosi violate le norme di legge indicate, ovvero gli artt. 6, 9 ed 11 della Legge 121/1981, anche in questo caso mancherebbero gli estremi per poter ritenere provata la penale responsabilità del [redacted] in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p.

Nella contestazione formulata nell'editto imputativo è riportata anche la omessa astensione da parte del [redacted] in presenza di un interesse proprio.

Sul punto deve precisarsi che, sebbene nel corso del dibattimento, si sia cercato, tramite le diverse deposizioni testimoniali, di far emergere eventuali rapporti personali tra l'imputato e la famiglia [redacted], nello specifico tra quest'ultimo e le figlie delle odierne persone offese, ciò che è risultato non ha consentito di chiarire tali rapporti.

Né il [redacted] è riuscito a delineare tali "frequentazioni", né, a ben vedere, gli altri testi escussi (tra cui [redacted] in particolare) hanno offerto indicazioni utili a precisare la tipologia di rapporto.

Ne consegue che, a fronte della mancata specifica indicazione di tali legami, non risulta possibile attribuire al [redacted] alcun dovere di omissione, anche perché, nel caso in cui, pur a fronte di precedenti conoscenze con le persone contravvenzionate, avesse omesso la elevazione delle contestazioni per violazioni effettivamente poste in essere, con tale comportamento avrebbe posto in essere una condotta di reità, operando un trattamento differenziato, assolutamente abiurato dall'ordinamento.

Non manca, però, solo l'elemento materiale del delitto contestato, ma anche l'elemento soggettivo richiesto dalla norma *de qua*. Il dolo costitutivo del reato in esame è generico, ma, rispetto all'evento che ne completa la struttura, assume la necessaria forma del dolo intenzionale.

L'uso dell'avverbio "intenzionalmente" non svolge una funzione meramente pleonastica, ma serve proprio a restringere e contenere in ipotesi tassativamente prefissate la sfera di operatività della norma, nella prospettiva di non penalizzare in via residuale ogni attività amministrativa.

L'intenzionalità richiesta, allora, rende penalmente perseguibili esclusivamente quelle condotte ispirate, in via immediata, dalla prava *voluntas* dell'obiettivo privatistico, proiettate nello specifico ad assicurare la realizzazione dello stesso.

Il disvalore della fattispecie, allora, incentrato oggettivamente sul verificarsi dell'evento, rappresentato dal procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero dall'arrecare ad altri un danno ingiusto, richiede necessariamente, sotto il profilo soggettivo, che il soggetto attivo agisca proprio per perseguire l'uno o l'altro evento normativamente previsto.

Nel caso di specie non vi è stata la prova della integrazione da parte del _____ di tale elemento soggettivo, e la ricostruzione della sua condotta non ha fornito alcun elemento in grado di far ritenere sussistente tale profilo.

Da quanto detto allora, in ordine al capo a) della rubrica, la assenza della materiale commissione dei fatti ascritti per le differenti motivazioni espresse relativamente a ciascuno degli episodi imputati, nonché la assenza anche dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma codicistica, comporta che il _____ debba essere mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Alla medesima conclusione si perviene anche in merito al capo b) del libello d'accusa. Sul punto l'istruttoria dibattimentale è risultata totalmente carente.

Il reato contestato all'odierno imputato risulta essere quello di cui all'art. 12 della Legge 121/1981, per aver effettuato interrogazioni alla banca dati del Ministero dell'Interno per perseguire interessi privati.

Orbene, nel corso della istruttoria dibattimentale è stato più volte esplorato il profilo delle modalità di accesso alla predetta banca dati ed è stato richiesto a quasi tutti i testi facenti parte delle Forze dell'Ordine il concreto *modus agendi* seguito nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio. La risposta che ne è scaturita è risultata sempre perfettamente coincidente, in quanto i testi hanno riportato che le interrogazioni alla banca dati rientrano nella normalità di verifica effettuate e le stesse sono tese al precipuo fine della corretta individuazione dei soggetti attenzionati.

Atteso, allora, che la norma in questione sanziona il comportamento del pubblico ufficiale che comunichi ovvero faccia un uso di dati ed informazioni acquisite mediante accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno in violazione delle disposizioni della Legge 121/1981, al di fuori dei fini previsti dalla stessa, ciò che rileva non né è il mero profilo dell'effettuazione di interrogazioni,

come peraltro contestato nel libello d'accusa, né il fine privato perseguito, ma l'uso eventualmente distorto delle informazioni acquisite.

Ciò che la norma sanziona, individuando profil di reità, è la comunicazione di tali dati e, quindi, la circolazioni di informazioni riservate.

A ben vedere, l'odierno dibattimento non ha consentito di acquisire, neppure documentalmente, la prova degli accessi effettuati dal _____ nel corso della sua attività lavorativa, ritenuti, come emerso dalla escussione del teste _____, per il settanta per cento esulanti le attività di controllo effettuate sul territorio, ma, poi, contestati nella imputazione solo come quattro episodi.

Ed inoltre, anche, con riferimento a questi quattro episodi richiamati al capo b) della rubrica nulla si è detto in merito a quali siano stati gli accertamenti esorbitanti la attività di indagine.

La totale lacunosità della attività di indagine compiuta, come riscontrata nella ricostruzione della istruttoria condotta, unitamente alla mancata offerta al patrimonio conoscitivo e valutativo di questo Collegio anche solo di documenti (quali, ad esempio, gli imprescindibili tabulati degli accessi effettuati con la *user-id* e la *password* del _____) quali elementi di prova idonei a configurare sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo il reato *de quo* comporta che, anche con riferimento a quanto ascritto al _____ al capo b) del libello d'accusa, lo stesso debba essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

I carichi di lavoro dell'ufficio implicano la necessità di fissare un termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione della presente sentenza.

PQM

Visto l'art. 530, comma primo, c.p.p.

assolve l'imputato _____ dal reato a lui ascritto al capo a) della imputazione perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530, comma secondo, c.p.p.

assolve l'imputato _____ dal reato a lui ascritto al capo b) della imputazione perché il fatto non sussiste.


Visto l'art. 544 c.p.p.

indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito delle motivazioni.

Crotone, 9 gennaio 2014

Il giudice est

dott.ssa Lucia Anna Altamura



TRIBUNALE DI CROTONE

Il Presidente

dott. Massimo Forciniti



Depositato in Cancelleria

090/30 13/2/14

IL PUGILATO
SOTTO LA GUIDA DI